

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, MODICA e PERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1975

Norme sul lavoro straordinario e sui contingenti di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, recante concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è quello di disciplinare i compensi per il lavoro straordinario negli uffici con funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, in modo da rispettare le norme di legge che vietano la corresponsione di tali compensi agli alti dirigenti dello Stato.

È noto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, provvedendo a determinare le retribuzioni ed il trattamento spettante ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, affermava il principio dell'onnicomprensività degli stipendi ed in particolare stabiliva una maggiorazione di orario, per i funzionari con funzioni dirigenziali, di 10 ore settimanali da ripartirsi secondo le esigenze dei servizi. All'articolo 20 dello stesso decreto era inoltre prescritto che, in caso di protrazione delle prestazioni di lavoro oltre l'orario normale così maggiorato, ai « dirigenti generali e qualifiche superiori » nulla competeva a titolo di lavoro straordinario.

Successivamente interveniva la legge 13 novembre 1973, n. 734, che, in gran parte, recepiva nella sostanza gli accordi sindacali sulla soppressione e riassorbimento di una proliferante e numerosa serie di indennità

particolari ed istituiva l'assegno perequativo per i dipendenti civili dello Stato.

Questa legge tra l'altro limitava l'effettuazione del lavoro straordinario in generale e tuttavia stabiliva la possibilità di deroghe, fissando un massimo di 80 ore mensili per le amministrazioni statali, elevato a 160 ore mensili per gli uffici della Presidenza del Consiglio, unicamente per il personale compreso nei contingenti addetti agli uffici con funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri.

L'articolo 19 della predetta legge, che, sia in tale norma che nell'insieme del testo legislativo non riguardava la dirigenza statale già disciplinata organicamente con le norme del richiamato decreto n. 748, affermava che soltanto al personale dipendente rientrante nell'ambito dei contingenti e degli uffici determinati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, poteva esser corrisposto il compenso per lavoro straordinario, nei massimi prima riferiti, « anche in deroga alle norme vigenti ».

Quest'ultima norma è stata interpretata ed attuata in modo inaccettabile ed estensivo così da includere nel diritto al predetto com-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penso i dirigenti generali, violando di conseguenza il principio della onnicomprensività ed in particolare il divieto di legge che era specificatamente contenuto nell'articolo 20 del citato decreto n. 748.

Si rende perciò necessaria una norma che ristabilisca chiarezza e che, fermo l'indirizzo che si vuole riaffermare di più organiche revisioni e discipline legislative dell'intera materia, non consenta distorte ed ingiuste applicazioni della legislazione vigente e giunga tempestivamente a riaffermare l'esigenza del rispetto del principio dello stipendio onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato senza deroghe ed eccezioni.

È infine necessario, in considerazione delle limitazioni e delle garanzie cui si debbono ispirare i provvedimenti di determinazione degli uffici da qualificarsi come addetti alla diretta collaborazione con i Ministri e come tali rientranti nelle deroghe previste dal richiamato articolo 19 della legge 734, che i decreti previsti dalla legge siano adeguatamente motivati, contengano il riferimento nominativo e temporale in rapporto alle particolari prestazioni di lavoro richieste; si intende così ribadire il carattere eccezionale dell'uso di tale normativa e l'esigenza della osservanza di criteri più rigorosi e corretti nella determinazione degli uffici e nella formazione dei contingenti di personale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale dipendente dello Stato da applicarsi negli uffici con funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, in base alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nell'osservanza delle norme stabilite all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Fermo il principio che l'organizzazione del lavoro degli uffici dovrà essere disposto in modo da evitare la necessità delle protrazioni dell'orario di lavoro, la determinazione degli uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della legge 13 novembre 1973, n. 734, dovrà essere specificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità fissate dalla legge, con l'indicazione nominativa del personale addetto, del periodo di tempo in cui è ritenuta essenziale la prestazione di lavoro straordinario, nonchè con adeguata motivazione per ogni singola amministrazione interessata.